

Posizione ITALIA SOLARE sulla trasposizione in legge nazionale della Direttiva Rinnovabili | 18 maggio 2021

Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione	Posizione ITALIASOLARE
AREE IDONEE Su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.	Alla disciplina deve poter partecipare anche il Ministero dei Beni Culturali	È fondamentale assicurare uniformità a livello nazionale all'operato delle soprintendenze e consapevolezza degli obbiettivi, quindi considerato che la individuazione delle aree sarà fatta con il concorso MIBACT, i criteri stabiliti in sede di tale individuazione dovranno essere vincolanti anche per le soprintendenze
IMPIANTI PRIVILEGIATI per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili disponibili, delle infrastrutture di rete e della domanda di rete nonché tenendo in considerazione i vincoli di rete la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e lo sviluppo della rete stessa	La norma stabilisce una destinazione privilegiata ma non esclusiva a parcheggi, capannoni industriali e aree non utilizzabili per altri usi Non vi sono dunque da questa norma preclusioni a installazioni su aree agricole di carattere ordinario. La dizione area non utilizzabile per altri usi si ritiene debba essere interpretata tenendo presente sia l'eventuale assenza di uso attuale dell'area, sia l'eventuale opportunità che solo la installazione delle fonti rinnovabili possono dare di aggiungere all'attuale uso dell'area un altro uso.	Si ritiene che ai sensi della definizione e in particolare del riferimento alle aree non utilizzabili ad altri scopi debbano essere incluse fra le fattispecie privilegiate: Aree industriali non utilizzate. In questo caso il fatto che tali aree non abbiano avuto negli anni effettiva utilizzazione costituisce evidenza che l'unico uso effettivamente possibile è quello energetico. Impianti agrofotovoltaici. In questo caso o le aree sono abbandonate dall'agricoltura e il fotovoltaico consente la ripresa dell'attività agricola, o sono aree già coltivate e nel quale l'unico uso addizionale compatibile è la installazione di impianti a fonte rinnovabile. È quindi rispettato il criterio che ci si riferisca ad aree non



destinabili ad altri usi.

È importante per rispettare le diverse professionalità che per garantire i vantaggi dell'agro-fotovoltaico non sia richiesto di fare coincidere la figura del coltivatore e quella del produttore di energia, ma si consenta di mantenere i due soggetti separati pur operando nello stesso sito.

Si propone la seguente definizione di impianto agrofotovoltaico: un impianto fotovoltaico, che nel rispetto
dell'uso agricolo e/o zootecnico del suolo, anche quando
collocato a terra, non inibisce tale uso, ma lo integra e
supporta garantendo la continuità delle attività preesistenti
ovvero la ripresa agricola e/o zootecnica e/o biodiversità
sulla stessa porzione di suolo su cui insiste l'area di
impianto, contribuendo così ad ottimizzare l'uso del suolo
stesso con ricadute positive sul territorio in termini
occupazionali, sociali ed ambientali.

Fra le aree prioritarie oltre ai capannoni industriali e ai parcheggi si segnalano anche le cave e discariche, lotti di cave e discariche e aree SIN e altre aree da bonificare in area sia agricola che industriale. Si segnala però che capannoni industriali, parcheggi, cave e discariche di per sé sono insufficienti a raggiungere gli obbiettivi PNIEC.



Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione	Posizione ITALIASOLARE
CRITERI QUANTI IMPIANTI E DOVE Potenza complessiva al- meno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC. Devono essere rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obbiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi legati al raggiungimento di tale obbiettivo. Criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo incorso	Servono più di 50 GWp aggiuntivi di fotovoltaico per raggiungere gli obbiettivi del vecchio PNIEC, tenendo conto di una produzione di 1250 kWh/kWp anno. È impossibile raggiungere gli obbiettivi PNIEC senza adeguata dotazione di impianti a terra in zona agricola. Nei criteri di ripartizione fra Regioni e Province bisognerà tenere conto dei vari criteri stabiliti nelle altre parti della legge delega fra i quali la vicinanza alla domanda, la disponibilità delle infrastrutture di rete e della sostenibilità dei costi che è legata anche alla localizzazione in aree di maggiore irraggiamento Il criterio di salvaguardia dovrebbe comportare che i criteri sulla individuazione delle aree idonee e non idonee a scelta del proponente si applicano o non si applicano ai progetti in corso.	Sarebbe necessaria una valutazione regione per Regione che tenga conto della disponibilità delle varie fonti nelle singole Regioni e che garantisca un equilibrio fra la maggiore sostenibilità economica delle rinnovabili nel sud Italia e la vicinanza ai centri di consumo nel nord. Anche laddove le Regioni siano contrarie l'insediamento di impianti a terra è necessario e deve essere imposto perché altrimenti è impossibile raggiungere gli obiettivi del PNIEC e obbiettivi di decarbonizzazione. Il criterio di salvaguardia dovrebbe comportare che i criteri sulla individuazione delle aree idonee e non idonee a scelta del proponente si applicano o non si applicano ai progetti in corso. Dovrebbero essere stabilite % vincolanti per le Regioni con non solo obbiettivi finali, ma anche intermedi e possibilità per proponenti di procedimenti a livello statale se non solo gli obbiettivi finali, ma anche quelli intermedi non sono raggiunti.



Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione	Posizione ITALIASOLARE
SEMPLIFICAZIONE AUTORIZZAZIONI Individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verti- cale, per l'installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere a) e q), riducendo altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'asse e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica.	Il riferimento al principio di sussidiarietà verticale implica che le attività siano svolte dagli enti più vicini ai cittadini quali i Comuni.	Non serve spostare le competenze ai Comuni se si lasciano le valutazioni ambientali che sono il vero punto di blocco delle procedure. La semplificazione dovrebbe prevedere che per gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW in aree industriali, in agrofotovoltaico, in impianti su serra fotovoltaica e in impianti su pensiline di nuova costruzione, la soglia di screening è alzata a 10 MW e si può procedere con PAS comunale, salvo deposito di relazione che autocertifica l'assenza di significativi impatti ambientali, secondo un facsimile stabilito dal MITE. Va specificato che in zona industriale gli impianti fotovoltaici possono installarsi senza necessità di piani attuativi, anche ove il piano regolatore li preveda. Va regolata in modo appropriato la integrazione nella pas della procedura per l'autorizzazione degli impianti di rete evitando che in ogni regione vi sia una procedura diversa. La durata dei preventivi di connessione deve essere per legge equiparata alla durata delle procedure autorizzative tenendo in considerazione anche i ritardi delle amministrazioni. Per le istruttorie degli impianti soggetti a VIA dovrebbe essere previsto che questi siano sempre valutati da commissioni che si occupano solo di impianti energetici per garantire la competenza. Dovrebbe crearsi con fondi appositi un albo di soggetti a cui le Regioni o le Province possono attingere per le commissioni via con remunerazione per questi soggetti proporzionata a numero di istruttorie concluse e differenziata



a seconda che la istruttoria sia conclusa in termini o meno, secondo criteri stabiliti con legge statale.

Lo stesso dovrebbe essere stabilito per i soggetti responsabili dei procedimenti di autorizzazione degli impianti che dovrebbero avere una remunerazione differenziata a seconda del rispetto o meno dei tempi di conclusione del procedimento.

Anche i contributi di istruttoria dovrebbero essere diversificati nell'importo con un importo base e un importo premio significativo se il procedimento è concluso in termini.

Si dovrebbero poi prevedere modalità per rendere gli obbiettivi di burden sharing vincolanti anche per le Province dove queste sono responsabili delle autorizzazioni.

Dovrebbe essere imposto in ogni regione un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento degli obbiettivi di *burden sharing* regionale.

Si potrebbe prevedere che le Regioni che eccedano gli obbiettivi di burden sharing possano vendere la loro quota in eccesso alle regioni in ritardo destinando le risorse supplementari così ottenute agli enti locali dove sono stati installati gli impianti.

Nel caso di ritardi delle province nella attuazione del PAUR dovrebbero essere previsti meccanismi automatici di trasferimento dei procedimenti alla regione delegante.



Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione	Posizione ITALIASOLARE
REVAMPING REPOWERING Procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizza-zione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi. Introdurre misure per la razionalizzazione, valorizzazione e incremento della produzione del parco di impianti a fonte rinnovabile esistenti.	Già oggi con l'articolo 56 del 76/2020 si può aumentare con dichiarazione la potenza impianti però con limiti alla espansione dei volumi tecnici. Non c'è chiarezza sul concetto di cosa significhi rimanere nella stessa area occupata dagli impianti.	La valutazione di impatto ambientale dovrebbe essere sempre esclusa, senza necessità di procedura di verifica o pre verifica ogni volta che si fanno interventi che comportano nuova occupazione di aree non superiore al 30 % purché non si tratti di aree vincolate dal punto di vista paesaggistico o ambientale. In ogni caso va chiarito che quando si intende aree già occupate dall'impianto si intende tutte le aree all'interno della recinzione. Va eliminato il limite di volume del 15 % per i vani tecnici e va sostituito con il concetto che i vani tecnici devono avere dimensione limitata strettamente alla funzione di contenere gli impianti. Per quanto riguarda gli incentivi i potenziamenti dovrebbero essere ammessi agli incentivi eventualmente con vantaggi differenziati rispetto agli impianti di nuova costruzione. Per quanto attiene ai potenziamenti e revamping di tutti gli impianti inclusi quelli a terra in zona agricola potrebbero anche prevedersi finanziamenti agevolati con garanzie statali.



Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione	Posizione ITALIASOLARE
AUTOCONSUMO Semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa. Il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia. Prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente con- nessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica.	Oggi ci sono ASAP, SEU, ASE, scambio sul posto. C'è il vincolo che l'impianto di produzione debba essere in area contigua e nella disponibilità del cliente.	Per impianti domestici esistenti l'abbandono dello scambio sul posto dovrebbe essere molto graduale. Per gli impianti a fonte rinnovabile dovrebbe essere sempre consentito fare linee dirette che collegano unità di produzione e unità consumo anche laddove non siano contigue e l'area dell'impianto di produzione non sia nella disponibilità del cliente finale. Per evitare speculazioni e comportamenti opportunistici si può comunque stabilire un limite di distanza fra l'impianto e l'unità di consumo, quando questi non sono su particelle confinanti (5 Km). Per quanto riguarda gli oneri e le esenzioni si ritiene che gl oneri variabili di distribuzione trasmissione e dispacciamento non debbano essere pagati in queste configurazioni, in quanto riferiti a servizi di cui l'energia non fruisce. Per gli oneri di sistema, si è favorevoli a trasferire ARIM (oneri non riferiti alla incentivazione delle fonti rinnovabili) sulla fiscalità generale. Per quanto riguarda gli ASOS (oneri a sostegno dell'energia rinnovabile) si ritiene che la esenzione mantenga una sua giustificazione per gli impianti a fonte rinnovabile, mentre tale esenzione andrebbe eliminata per gli impianti a fonte fossile.



Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione	Posizione ITALIASOLARE
IMPIANTI D'OBBLIGO prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell'edifici.	Oggi l'obbligo di installazione di impianti a fonte rinnovabile c'è solo in caso di nuovi edifici e di grandi ristrutturazione.	Dovrebbe essere imposto entro il 2025 che in tutti gli edifici, ove possibile, almeno il 30% della copertura sia occupato da impianti fotovoltaici, con previsioni di potenziale incremento e la possibilità per chi non ha provveduto di acquisire la % di ottenerla da altri. la % d'obbligo potrebbe poi essere incrementata al 50 % nel 2030. Dovrebbe essere imposta eliminazione in edifici residenziali e artigianali dell'amianto prevedendo a supporto: 85% di detrazione per eliminazione amianto con installazione fotovoltaico abbinato a sconto in fattura o cessione credito d'imposta.
COMUNITÀ Misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizza- zione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete esistente salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la	Occorre determinare l'ambito territoriale delle comunità di energia rinnovabile e fare in modo che i vantaggi attribuiti alla condivisione locale dell'energia attraverso le comunità siano equivalenti a quelli dell'autoconsumo con indennizzo però anche dei maggiori tenuti in conto i costi di strutturazione della comunità. Se l'energia viene consumata	Si ritiene che le comunità di energia debbano avere ambiti territoriali corrispondenti a quelli della cabina primaria. Il distributore deve essere tenuto a indicare le estensioni della cabina primaria per facilitare la individuazione dei membri. Occorre consentire che le comunità possano essere anche articolazioni organizzative di una unica associazione. Ciò farebbe risparmiare soldi in gestione amministrativa delle comunità, perché eviterebbe il proliferare di soggetti giuridici. Dovrebbe essere eliminato il limite di 200 kW alla dimensione del singolo impianto. Dovrebbe essere specificato che a fini fiscali il trasferimento al



rete di distribuzione esistente. A tal fine. prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura.

e prodotta localmente su una rete di distribuzione senza transitare sulla rete di trasmissione si può attribuire a tale energia che resta confinata in uno spazio specifico lo stesso trattamento dell'energia autoconsumata in sito. Dunque da una parte non vi è ragione di applicare su quell'energia i costi di dispacciamento e dall'altra non vi è ragione perché quella quantità di energia sia dispacciata in prelievo dal venditore di energia e sia da lui inserita in bolletta (fermo restando il pagamento di oneri e tasse).

socio dei ricavi è neutro anche quando il socio della comunità è una impresa, stante la equivalenza e non discriminazione che il ricorso alle comunità dovrebbe avere rispetto all'autoconsumo diretto.

I membri delle comunità devono poter essere tutti i soggetti che non siano grandi imprese o produttori di energia nell'area della comunità, compresi gli enti del terzo settore, le fondazioni le università e gli enti pubblici diversi dagli enti locali.

Occorre dare atto che la componente energia della bolletta va scorporata dalla bolletta. Per questo il SII dovrà conteggiare tale energia solo ai fini della tassazione, ma non per la applicazione da parte del fornitore del corrispettivo di vendita.

Questo può avvenire anche attraverso la decurtazione a conguaglio. Inizialmente viene inserito l'intero ammontare in bolletta, poi così come si fa per i conguagli sulle letture contatore si toglie poi la quantità corrispondente all'energia condivisa.



Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione	Posizione ITALIASOLARE
off shore promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso.		Ad oggi manca la possibilità di verificare la sostenibilità economica ed ambientale di questi sistemi in Italia. Semplificazioni e supporti si ritiene quindi che siano positivi, tenendo però conto che le risorse andranno erogate in maniera progressiva quanto più emerga la sostenibilità tecnica economica e ambientale di queste iniziative.



Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione	Posizione ITALIASOLARE
PPA E STRUMENTI DI RAPPORTO DIRETTO PRODUTTORI E CONSUMATORI Semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine.	Ad oggi vi sono grosse difficoltà a fare accordi di vendita di energia sia per la struttura di dispacciamento centralizzato, che porta a separare PUN e zonale e ad avere prezzi diversi di acquisto e vendita che per i corrispettivi CCT legati al differenziale PUN / zonale sia anche per l'assenza di strumenti di copertura finanziari e assicurativi dovuti anche alla struttura troppo regolata del mercato a dispacciamento centralizzato.	A livello generale il passaggio all' autodispacciamento e la abolizione del PUN sono i cardini per consentire veri PPA sui modelli europei. Questo obbiettivo dovrebbe essere raggiunto quanto prima possibile. Fino a che in Italia sono separati e intermediati da Terna i mercati della vendita e dell'acquisto il trasferimento diretto di energia rinnovabile dal produttore al consumatore è impedito. Si dovrebbe poi stabilire per tutti i consumatori obblighi di acquisto di energia rinnovabile secondo criteri di progressività. Si consiglia di partire da pubbliche amministrazioni e imprese energivore con esenzione oneri prevedendo un obbligo di acquistare almeno il 60% dell'energia elettrica destinata ai propri consumi da fonte rinnovabile. Si consiglia di promuovere la nascita di strumenti di copertura assicurativa e finanziaria all'inizio anche attraverso strumenti promossi dal settore pubblico.



Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione	Posizione ITALIASOLARE
INTEGRAZIONE CON MOBILITA' ELETTRICA Introdurre misure per la promozione dell'uso della fonte rinnovabile l'uso delle fonti rinnovabili nelle ricariche per raggiungere gli obbiettivi di decarbonizzazione nei trasporti. Semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.	Per accelerare l'offerta di motorizzazioni elettriche è necessario permettere alle aziende automotive ed ai gestori delle colonnine di ricarica (CPO) di valorizzare l'energia elettrica rinnovabile utilizzata nei trasporti, come avviene già oggi per il biometano e altri biocarburanti avanzati, in modo che anche l'elettricità dia il massimo contributo al raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti. Meccanismi che permettono all'elettricità rinnovabile utilizzata nella ricarica di veicoli elettrici di essere valorizzata, attraverso titoli di credito cedibili alle aziende sottoposte all'obbligo di immettere in consumo carburanti sempre più rinnovabili, sono già attivi in altri paesi, come ad esempio in Olanda o in California, con risultati molto positivi.	Dovrebbero essere introdotte misure per la promozione dell'energia elettrica rinnovabile utilizzata nei trasporti, ad esempio permettendo all'elettricità rinnovabile utilizzata nella ricarica di veicoli elettrici di essere valorizzata attraverso titoli di credito, simili ai CIC, cedibili alle aziende sottoposte all'obbligo di immissione in consumo di cui al D.L. 10/01/2006, n. 2. Si dovrebbe prevedere la installazione colonnine in edilizia libera con autocertificazione rispetto codice strada e misure sicurezza per colonnine su area pubblica e silenzio assenso 30 giorni per l'ottenimento della disponibilità dell'area pubblica.



Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione	Posizione ITALIASOLARE
INCENTIVI aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Prevedere inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto del seguente indirizzo: accoppiamento con stoccaggi per consentire maggiore programmabilità.		Dovrebbero essere prorogati fino 2023 gli attuali incentivi FER 1. Per impianti fino a 10 MW dovrebbe essere possibile chiedere accesso a incentivo non appena ottenuta autorizzazione senza registri. Gli Incentivi dovrebbero estesi ai potenziamenti di impianti esistenti. Per impianti agro-fotovoltaici dovrebbero esserci incentivi specifici. Per tutti gli impianti a fonte rinnovabile dovrebbero essere previsti meccanismi di garanzia al finanziamento e finanziamenti agevolati. Fino al 2025 dovrebbe essere garantita la continuazione di strumenti incentivanti (Cfr. ns proposte già inviate che si ri allegano)



Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione	Posizione ITALIASOLARE
STOCCAGGI E RINNOVABILI Prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, an- che attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica.	Oggi ancora non è operativa la possibilità tramite stoccaggi di prelevare energia dalla rete per reimmetterla lo sarà dal 1 gennaio 2022.	Sbloccare prima del 1 gennaio 2022 prelievi di energia da parte degli stoccaggi. Riservare il capacity market o parte di esso ai sistemi di stoccaggio dell'energia. Prevedere che nei nuovi sistemi di incentivazione siano previste condizioni preferenziali e contingenti riservati per impianti abbinati a stoccaggio, seguendo esempi virtuosi come quello sviluppato in Israele. Semplificare ulteriormente la procedura di autorizzazione degli stoccaggi prevedendo la autorizzazione con semplice dichiarazione quando sono in abbinata a impianti di produzione anche se occupano nuove aree solo per i vani tecnici che devono contenere gli stoccaggi. Riformare le tariffe di distribuzione differenziandole a seconda dell'ora di consumo.